

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 550

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme
pensionistiche complementari

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 45 e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il ottobre 2005)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Verbale del Consiglio dei Ministri per il rinvio alle Camere del testo della previdenza complementare ai sensi dell'art. 1 comma 45 della legge 23 agosto 2004, n. 243.

Il Consiglio dei Ministri riunitosi in data 5 ottobre 2005 per l'esame dello schema di decreto legislativo adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 1, comma 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile nonché per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria, ha deliberato il rinvio alle Camere per il parere definitivo ai sensi dell'art. 1, comma 45 della legge n. 243/2004.

Il comma 45 citato stabilisce che, entro i trenta giorni successivi dall'espressione di pareri il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate relativamente all'osservanza dei principi e criteri direttivi recati dalla stessa legge, nonché con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

Il Governo delibera di non conformarsi ad alcune condizioni e di fornire elementi di informazione anche con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma Cost.

La legge n. 243/2004 con cui è stata conferita la delega al Governo in materia di previdenza complementare, ha come obiettivo principale la realizzazione della parità concorrenziale all'interno del sistema di previdenza complementare tra i fondi di carattere negoziale, scaturenti dalla contrattazione collettiva e quelli "aperti", di norma predisposti dagli operatori del settore assicurativo o finanziario, attraverso la libera scelta in ordine al conferimento iniziale o successivo del trattamento di fine rapporto (art. 1, comma 2, lett. e) che deve essere garantita anche in applicazione dei principi costituzionali di uguaglianza e libertà economica..

La legge, quindi, impone di istituire un sistema nel quale il lavoratore, nell'operare la scelta iniziale o successiva di aderire ad una forma di previdenza complementare, non sia condizionato, neanche indirettamente, da disposizioni di legge o regolamento ovvero contrattuali che favoriscano l'adesione ad uno dei due citati tipi di fondi.

I principi contenuti nella legge di delega sono conformi alla vigente normativa comunitaria in materia di previdenza complementare e di libertà di concorrenza.

In particolare occorre segnalare che i regimi pensionistici obbligatori di categoria sono considerati ad ogni effetto "impresa" e, pertanto, sottoposti alle regole del titolo VI, artt. 81 e ss. del Trattato di Roma in materia di parità di concorrenza. Le norme richiamate assicurano la parità di trattamento tra le imprese operanti in un determinato segmento di mercato, sanzionando qualsiasi ipotesi di intesa restrittiva della concorrenza o di abuso della posizione dominante, anche se determinata da una disposizione del legislatore nazionale.

Tanto premesso, esaminati i pareri espressi dalle commissioni competenti, il Governo ritiene di condividere lo spirito e la motivazione che hanno ispirato le condizioni apposte dalle



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Camere, ed in particolare dal Senato della Repubblica, nel senso che il testo debba garantire livelli accettabili di libertà economica sia per i lavoratori sia per le aziende, rispettando così pienamente i parametri sia costituzionali, sia comunitari, sia le esplicite indicazioni della legge di delegazione, che risulterebbero, viceversa, gravemente violati.

Il testo proposto dal parere del Senato, tuttavia, non sembra sufficiente al riguardo, ed anzi può ingenerare involontariamente effetti distorsivi. Ciò appare palese in una serie di condizioni le quali sono connesse le une alle altre da un unico filo logico giuridico.

Pertanto, prendendo atto che il testo sottoposto al parere delle Camere non raggiungeva pienamente l'obiettivo da queste posto in rilievo, ritiene opportuno il Governo suggerire una diversa formulazione più soddisfacente della esigenza manifestata dal Senato della Repubblica, garantendo una maggiore possibilità di adesione collettiva ai fondi aperti ed una maggiore libertà economica sia per i lavoratori, sia per le imprese.

Relativamente all'articolo 2, comma 1, lettera b), il Governo non condivide la esclusione dal novero dei lavoratori autonomi dei collaboratori titolari di rapporti coordinati e continuativi ed a progetto. Essa, infatti, si pone in contrasto con la chiara scelta del Legislatore del decreto legislativo 10 settembre 2003, n° 276 di tenere ben distinti tali collaboratori dai lavoratori dipendenti.

Relativamente all'articolo 3, comma 1, lettera a), ritiene il Governo che la maggiore libertà economica sia assicurata da un ampliamento degli strumenti giuridici cui è affidato il compito di istituire forme di previdenza complementare e da una maggiore libertà nella capacità negoziale dei lavoratori. Pertanto ritiene opportuna la seguente riformulazione:

“a) contratti ed accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per questi ultimi, ai soli soggetti o lavoratori che li hanno sottoscritti; accordi tra lavoratori, anche promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi tra lavoratori e datore di lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria membri del Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro;”

Relativamente all'articolo 3, comma 1, lettera c), il Governo non ritiene che la limitazione della operativa del regolamento di enti o aziende nella costituzione della forma pensionistica sia congruente con la su citata esigenza di maggiore libertà economica per i lavoratori e per le imprese. Pertanto non concorda con l'introduzione della eccezione: “i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali.”

Relativamente all'articolo 8, comma 2, il Governo non condivide la condizione secondo cui la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro, del committente e del



Presidenza del Consiglio dei Ministri

lavoratore può essere fissata solo dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali, per di più con esclusione dei regolamenti di enti o imprese.

Infatti, in piena coerenza con la modifica già proposta all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), e con i desiderata del Senato della Repubblica, la determinazione della misura minima di detta contribuzione deve essere affidata ai medesimi strumenti giuridici istitutivi della forma pensionistica.

Pertanto si ritiene opportuna la seguente riformulazione del primo periodo:

"2. Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a f) e di cui all'articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro o del committente e del lavoratore stesso possono essere determinate dai contratti e dagli accordi istitutivi della forma pensionistica ovvero dai regolamenti di enti o aziende; gli accordi fra soli lavoratori determinano il livello minimo della contribuzione a carico degli stessi."

Relativamente all'articolo 8, comma 7, lettera c), n° 2., il Governo non ritiene di condividere pienamente la condizione apposta, secondo cui la misura del conferimento del TFR maturando è predeterminata dai soli accordi o contratti collettivi.

Coerentemente con le modifiche sopra proposte, ritiene il Governo che il periodo debba essere così modificato, integrando la condizione apposta:

"nella misura già fissata dagli accordi o contratti istitutivi della forma pensionistica, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50 per cento, con incrementietc."

Infine, relativamente all'articolo 8, comma 4, ed in applicazione dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione, il Governo non condivide la condizione apposta relativamente alle agevolazioni contributive per i contributi versati. Esse, infatti, determinano rilevanti oneri per la finanza pubblica, per i quali non è prevista specifica copertura.

Il Consiglio dei Ministri ha altresì preso atto delle osservazioni formulate dal Ministro per le politiche comunitarie, condividendole.

Negli articoli 12, comma 4 e 13, comma 3, è previsto il potere della COVIP di approvazione dei regolamenti rispettivamente dei fondi pensione aperti e delle forme pensionistiche individuali. Correlativamente nell'articolo 19, comma 2, lettera b) è espressamente contemplato il detto potere tra i compiti della COVIP.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il senso delle norme è quindi quello di demandare ad un organismo di vigilanza pubblico l'espressa previsione delle condizioni generali relative alle polizze dei contratti di assicurazione sulla vita che costituiscono lo strumento dei fondi pensione.

Le previsioni in parola presentano alcuni evidenti profili di incompatibilità comunitaria, con particolare riferimento alle previsioni della direttiva 2002/83CE relativa alle assicurazioni sulla vita.

La norma comunitaria, infatti, mossa dal ben diverso intento di salvaguardare in massimo grado la libertà negoziale degli interessati anche nel settore delle assicurazioni sulla vita, con tendenziale esclusione di ogni intervento vincolistico di parte pubblica in materia, stabilisce all'articolo 34, primo comma, che "gli Stati membri non adottano disposizioni che prevedano l'approvazione preventiva o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione o delle tariffe ...".

E' pertanto evidente la discrasia tra le norme in questione e la prevalente previsione del diritto comunitario derivato, la cui violazione esporrebbe l'Italia all'apertura di una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 226 del Trattato.

Pertanto si suggerisce di espungere ogni riferimento alla approvazione dei regolamenti e precisamente:

Articolo 12, comma 4, le parole: "redatti in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvati";

Articolo 13, comma 3, le parole: "redatto in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvato nei termini temporali di cui all'articolo 4, comma 3"

Articolo 19, comma 2, lettera b) alla prima frase le parole: "e i regolamenti"; nella seconda frase: "e dei regolamenti"; nel secondo periodo le parole: "e regolamentari"; nel terzo periodo le parole: "e ai regolamenti".

Roma, 6 ottobre 2005

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
Segretario del Consiglio dei Ministri

(Dott. Gianni Letta)

***Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante:
“Disciplina delle forme pensionistiche complementari”***

Il presente schema di decreto legislativo, che riordina profondamente il sistema della previdenza complementare del Paese, dà applicazione ai principi di delega contenuti nella legge 23 agosto 2004, n. 243, di riforma delle pensioni.

Il provvedimento, in particolare, attua quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere e), h), i), ed l) della citata legge n. 243 del 2004 in materia di:

- adozione di misure finalizzate ad incrementare l'entità dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari;
- perfezionamento dell'unitarietà e dell'omogeneità del sistema di vigilanza sull'intero settore della previdenza complementare;
- ridefinizione della disciplina fiscale della previdenza complementare;
- previsione, per tutte le forme pensionistiche complementari, di esposizione, nel rendiconto annuale e, in modo sintetico, nelle comunicazioni inviate all'iscritto, se ed in quale misura siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali nella gestione delle risorse finanziarie derivanti dalle contribuzioni degli iscritti.

Inoltre, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, ai criteri di delega di cui all'art. 1, commi 41 e seguenti, della citata legge n. 243/2004, il presente schema di decreto rappresenta anche la nuova **Disciplina delle forme pensionistiche complementari**, contenendo, infatti, non solo le norme derivate dall'esercizio della deleghe sopra citate, ma anche le indispensabili modifiche, correzioni, ampliamenti e abrogazioni richieste dal nuovo assetto del sistema. E' stato pertanto interamente riscritto quello che è, tuttora, il testo di riferimento per la previdenza complementare, vale a dire il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

Con l'**articolo 1** si procede ad una definizione dell'ambito di applicazione del decreto legislativo e della nozione di forme pensionistiche complementari, comprendendo in tale accezione tutte le forme di cui agli articoli. 3 (forme di origine contrattuale), 12 (forme pensionistiche aperte promosse da intermediari bancari, finanziari e assicurativi) che abbiano ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della COVIP, quelle di cui all'articolo 13 (forme pensionistiche individuali) e quelle di cui all'articolo 20 (forme pensionistiche preesistenti) che siano iscritte nell'apposito albo. E' precisato che a tali forme è

possibile aderire volontariamente, sulla base di previsioni contrattuali collettive o a titolo esclusivamente individuale, anche mediante l'apporto di quote di trattamento di fine rapporto.

Viene stabilito, altresì, che la denominazione delle forme pensionistiche complementari deve contenere l'indicazione di "fondo pensione", ad attestarne la finalità previdenziale.

L'**articolo 2** individua le categorie di lavoratori che possono aderire alle forme pensionistiche complementari, introducendo anche i lavoratori dipendenti o autonomi di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (c.d. "decreto Biagi"), e stabilisce quali tipologie di forme pensionistiche complementari possono essere istituite per i soggetti indicati nell'articolo medesimo.

L'**articolo 3** indica le modalità di istituzione delle forme pensionistiche complementari, aggiornando le precedenti nozioni alla luce di alcune integrazioni recate dalla legge delega (ad esempio per quanto attiene alla possibilità di istituire le predette forme da parte delle casse di previdenza privatizzate di cui ai decreti legislativi 509/1994 e 103/1996).

L'**articolo 4** reca modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 124/1993. Per quanto attiene alle forme a carattere negoziale è prevista la semplificazione della procedura di riconoscimento della personalità giuridica, che è ricondotta direttamente al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività, disponendo, nel contempo, che la COVIP, già tenutaria dell'albo dei fondi pensione, provveda anche agli adempimenti connessi alla tenuta del registro delle persone giuridiche relativamente ai fondi pensione. Per quel che concerne le forme promosse dagli enti di cui al d.lgs. 509/1994, dai soggetti di cui all'articolo 13 limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali e dagli intermediari finanziari e assicurativi è previsto che esse possano essere costituite nell'ambito della singola società o ente attraverso la formazione, con apposita deliberazione, di un patrimonio di destinazione, separato e autonomo, con gli effetti di cui all'articolo 2117 del codice civile.

Il comma 3 del medesimo articolo rivede le previgenti disposizioni in tema di autorizzazione all'esercizio dell'attività, disponendo una riduzione dei termini dei relativi procedimenti amministrativi di competenza della COVIP (da 90 a 60 giorni) e aggiornando i riferimenti normativi inerenti alle disposizioni relative ai requisiti di professionalità ed onorabilità alla luce dei sopravvenuti provvedimenti legislativi nei settori di riferimento.

Vengono, inoltre, introdotte sanzioni per l'esercizio dell'attività senza le prescritte autorizzazioni.

Con l'**articolo 5** si stabiliscono le regole relative alla composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari. Tale composizione, ad eccezione dei fondi pensione aperti e delle forme pensionistiche individuali, deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Vengono, inoltre, dettate disposizioni che riguardano i requisiti richiesti per rivestire la carica di responsabile della forma pensionistica, nonché una serie di adempimenti funzionali ad una corretta gestione della forma pensionistica e ad un controllo da parte dell'organo di vigilanza.

Sono stabilite regole per una corretta gestione anche relativamente ai fondi pensione aperti mediante l'istituzione di un organismo di sorveglianza composto da due membri in possesso di determinati requisiti e tenuti ad operare nell'interesse degli aderenti.

Vengono elencati, inoltre, gli inadempimenti - come l'invio alla COVIP di informazioni false o la non effettuazione delle comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità - sanzionabili, da un lato (comma 8), con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali su proposta della COVIP, dall'altro con sanzioni amministrative o con l'arresto (comma 9).

L'**articolo 6** è dedicato al **regime delle prestazioni e ai modelli gestionali**. Secondo le linee già tracciate dal d.lgs. 124/1993, i fondi pensione gestiscono le risorse mediante:

- convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, oppure con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) della tabella allegata allo stesso decreto legislativo, oppure con società di gestione del risparmio;
- sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni;
- sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare.

I fondi pensione possono inoltre stipulare convenzioni (commi 2, 3 e 5): con gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; con una o più imprese assicurative per le prestazioni erogate sotto forma di rendita; con imprese assicurative, in ogni caso, per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita, per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza.

I fondi pensione possono comunque essere autorizzati dalla COVIP ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti sopra citati, in base a criteri generali determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP (comma 4).

Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni emanate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori (comma 8). Le convenzioni possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:

- contenere le linee di indirizzo dell'attività dei soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, con possibilità per i fondi pensione di prevedere linee di investimento che consentano di garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto;

- prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso;
- prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.

Al comma 11 è disposto che i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto del fondo pensione e che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono individuati: le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari e le regole da osservare in materia di conflitti di interesse.

Infine, al comma 13 sono indicate i limiti, per i fondi, concernenti le attività finanziarie di assunzione o concessione di prestiti ovvero di investimento, relativamente ad azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, oppure in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione e al comma 14 è stata data attuazione al principio di delega di cui all'art. 1, comma 2, lettera l) della legge n. 243 del 2004, che impone l'esposizione nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali, nonché le linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio.

L'**articolo 7** concerne la **banca depositaria**, presso la quale sono depositate le risorse dei fondi, affidate in gestione, e che esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo.

Uno dei punti qualificanti e innovativi del provvedimento è quello dedicato al **finanziamento** delle forme pensionistiche complementari (**articolo 8**).

Fermo restando che, per quanto i dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche complementari, secondo quanto già disposto dall'articolo 8 del d.lgs. 124/1993, debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto e in conformità ai principi del presente provvedimento (comma 3), è innanzitutto stabilito che, per tutte le forme pensionistiche complementari, il finanziamento può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando (comma 1), con fissazione, relativamente ai lavoratori dipendenti, della misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro o del committente e del lavoratore stesso attraverso i contratti e gli accordi collettivi, anche aziendali.

Dal punto di vista fiscale, i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme di previdenza complementare sono deducibili dal reddito complessivo fino ad un importo di euro 5.164,57, con possibilità, per il contribuente, di comunicare alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione

(comma 4). Meccanismi di deduzione particolare sono poi previsti in favore di soggetti che hanno altre persone a carico (comma 5) e per i lavoratori di prima occupazione, ai quali è consentito, dopo il quinto anno di partecipazione alla previdenza complementare, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche (comma 6).

In applicazione di quanto indicato nei criteri di delega di cui al dall'art. 1, comma 2, lettera e), nn. 1) e 2,) della citata legge n. 243 del 2004 il **conferimento del TFR maturando** alle forme pensionistiche complementari avviene secondo modalità (comma 7) esplicite e tacite.

Le modalità esplicite prevedono che, entro 6 mesi dalla data di prima assunzione, il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma qualsiasi di previdenza complementare, dallo stesso prescelta; qualora il lavoratore decida, invece, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata; va precisato, comunque, che il termine di 6 mesi per la predetta scelta vale anche per i lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, con il termine dei 6 mesi che inizia a decorrere dal 1° gennaio 2006 (articolo 23, comma 7).

Le modalità tacite prevedono invece che, nel caso in cui il lavoratore, entro 6 mesi dalla data di prima assunzione, non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo, secondo un meccanismo di "silenzio-assenso", il datore di lavoro trasferisca il TFR maturando alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale tra le parti che preveda la destinazione del TFR a una diversa forma pensionistica complementare collettiva. Tale accordo deve essere comunque notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale.

In caso di presenza di più forme pensionistiche complementari alle quali l'azienda abbia aderito, il TFR maturando è trasferito ad una di esse, individuata in accordo tra le parti; in caso di mancato accordo il TFR maturando è conferito a quella alla quale l'azienda abbia aderito con il maggior numero di lavoratori.

In caso di mancato accordo tra le parti e in assenza di una forma pensionistica complementare collettiva prevista da accordi o contratti collettivi della quale i lavoratori siano destinatari, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare prevista all'articolo 9, istituita presso l'INPS.

Ai sensi della medesima norma valida per le modalità esplicite di adesione alla previdenza complementare (articolo 23, comma 7), per i lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il periodo di 6 mesi in cui si forma il c.d. "silenzio-assenso" inizia a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Per i lavoratori già assunti antecedentemente alla data del 29 aprile 1993 - per i quali già era previsto un diverso regime, ovverosia la possibilità di aderire ai fondi pensione attraverso il conferimento parziale del TFR - qualora *risultino iscritti*, alla data di entrata in

vigore del presente provvedimento, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito. Anche per tali soggetti vale la regola di conferimento totale del TFR nel caso in cui non esprimano alcuna volontà.

Qualora, invece, *non risultino iscritti*, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro 6 mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura non inferiore al 50 per cento, ad una forma pensionistica complementare. Sia per i già iscritti che per i non iscritti, nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, si applicano le regole di conferimento totale del TFR secondo le regole del "silenzio-assenso".

Altri principi stabiliti, in materia di finanziamento, dall'articolo 8, sono:

- l'adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l'obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro ma il lavoratore può decidere di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi (comma 9);
- il datore può a sua volta decidere, anche in assenza di accordi collettivi e sulla base del regolamento aziendale o accordo aziendale con i lavoratori, di contribuire alla forma pensionistica collettiva alla quale il lavoratore ha già aderito (comma 9);
- la contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente fino ad un massimo di sette anni oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l'aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno tre anni di contribuzione continuativa a favore delle forme di previdenza complementare (comma 10);
- non è consentito contribuire contemporaneamente a più di una forma pensionistica complementare; gli statuti e i regolamenti, peraltro, disciplinano, secondo criteri stabiliti dalla COVIP, le modalità in base alle quali l'aderente può suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento all'interno della medesima forma pensionistica, nonché le modalità attraverso le quali può trasferire l'intera posizione individuale a una o più linee (comma 12).

Con l'**articolo 9** si provvede ad istituire, presso l'INPS, la forma pensionistica complementare residuale prevista dai principi di delega contenuti nell'articolo 1, comma 2, lett. e), n. 7), della legge 243/2004. A tale forma pensionistica, a contribuzione definita, affluiscono le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b), n. 3), ovverosia in caso di mancato accordo tra le parti sociali e in assenza di una forma pensionistica complementare collettiva della quale i lavoratori siano destinatari.

Tale forma pensionistica, integralmente disciplinata dalle norme del Testo unico, è amministrata da un comitato composto da tre membri che abbiano maturato una particolare

esperienza nel settore della previdenza complementare, nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tali membri restano in carica per quattro anni.

La posizione individuale costituita presso questa forma pensionistica può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, ad altra forma pensionistica anche prima del termine di due anni di cui all'articolo 14, comma 6. In caso di adesione dell'azienda ad una forma pensionistica collettiva, la posizione individuale è trasferita a tale ultima forma pensionistica, previa informazione diretta e personale da parte del datore di lavoro al lavoratore almeno trenta giorni prima del trasferimento della posizione stessa.

L'articolo 10, in applicazione dei criteri di delega di cui dall'art. 1, comma 2, lettera e), n. 9), della citata legge n. 243 del 2004, contiene le misure finanziarie compensative per le imprese, a ristoro della perdita della disponibilità del TFR. Tali misure sono rappresentate:

- a) dalla deduzione, dal reddito d'impresa, di un importo pari al quattro per cento (sei per cento per le imprese con meno di 50 addetti) dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari;
- b) dall'esonero, per il datore di lavoro, dal versamento del contributo al fondo di garanzia del TFR nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari;
- c) dall'istituzione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di un Fondo di garanzia per facilitare l'accesso al credito, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, la cui dotazione finanziaria sarà stabilita con successivo provvedimento legislativo.

Per quanto concerne le **prestazioni** delle forme pensionistiche complementari, **l'articolo 11** dello schema di decreto provvede in primo luogo a ridefinire i requisiti e le modalità di accesso alle stesse, stabilendo che, fermo restando il possesso di almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza (comma 2), con la possibilità di anticipo - del tutto innovativa nel sistema della previdenza complementare - di cinque anni in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi (comma 4).

Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in capitale fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato, e in rendita. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro (comma 3).

In caso di morte del titolare della prestazione pensionistica, gli schemi per l'erogazione delle rendite possono prevedere la restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, l'erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale (comma 5).

Per quanto concerne il trattamento fiscale delle prestazioni pensionistiche complementari (comma 6), sia quelle erogate in capitale che quelle erogate in rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e, per le prestazioni in rendita, dei redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni. Sulla ritenuta, a titolo d'imposta, del 15 per cento, operante sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate, è stata prevista, per incentivare la permanenza nel sistema della previdenza integrativa, una riduzione pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Nel schema di provvedimento viene particolarmente arricchito, rispetto alla situazione oggi esistente, il sistema delle **anticipazioni** della posizione individuale maturata (comma 7).

E' infatti previsto che un'anticipazione possa essere richiesta:

- in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all'iscritto o al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, con applicazione, sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, di una ritenuta a titolo d'imposta del 15 per cento, ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
- decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 50 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, o per la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia relativamente alla prima casa di abitazione, con applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta;
- decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti, con applicazione di una ritenuta, a titolo di imposta, del 23 per cento sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta.

Le somme percepite a titolo di anticipazione, che complessivamente non possono mai eccedere il cinquanta per cento della posizione individuale tempo per tempo maturata, ad eccezione delle ipotesi più gravi previste alla lettera a) del comma 7, possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro.

In aderenza a quanto previsto dai criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lett. e), n. 11), della legge 243/2004, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

L'articolo 12 disciplina l'attività dei **fondi pensione aperti**. I soggetti autorizzati ad istituire e gestire direttamente tali forme pensionistiche complementari sono quelli con i quali

è consentita, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, la stipula delle convenzioni per la gestione delle risorse dei fondi pensione, ovverosia i soggetti di cui all'art 1, comma 5, lett. d), del d.lgs. 58/98, le imprese assicurative e le società di gestione del risparmio. La costituzione del fondo pensione aperto avviene, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, attraverso la formazione, con apposita deliberazione di una società od ente, di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito della medesima società od ente.

Le adesioni ai fondi pensione aperti, ai quali può essere destinato, oltre il TFR, anche la contribuzione a carico del datore di lavoro alla quale il lavoratore abbia diritto, avviene oltre che su base individuale, anche su base collettiva.

Anche con riferimento a tali forme pensionistiche è ribadita la centralità del ruolo della COVIP, che rilascia infatti, d'intesa con le rispettive autorità di vigilanza sui soggetti promotori, l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio, ed approva i regolamenti dei fondi dopo aver impartito le direttive sui quali i regolamenti medesimi sono redatti.

Le forme pensionistiche complementari individuali sono attuate, oltre che attraverso l'adesione ai fondi pensione aperti, mediante la **stipula di contratti di assicurazione sulla vita** con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP). Nel regolamentare tali forme, l'**articolo 13** prevede che di tali contratti sia parte integrante un regolamento, redatto in base alle direttive impartite dalla COVIP, con il quale siano stabiliti le modalità di partecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la comparabilità dei costi e dei risultati di gestione, la trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali nonché le modalità di comunicazione, agli iscritti e alla COVIP, delle attività della forma pensionistica e della posizione individuale.

Le risorse delle forme pensionistiche individuali costituiscono patrimonio autonomo e separato e la gestione delle risorse avviene secondo le regole d'investimento di cui al d.lgs. 174/95, e nel rispetto dei principi in materia di conflitti di interesse. Anche verso tali forme i lavoratori possono destinare sia quote dell'accantonamento annuale al trattamento di fine rapporto sia le contribuzioni del datore di lavoro alle quali abbiano diritto. L'ammontare dei contributi, definito anche in misura fissa all'atto dell'adesione, può essere successivamente variato.

L'**articolo 14**, dedicato alla portabilità della posizione individuale e alla disciplina delle prestazioni consentite in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, rende evidente una delle linee di fondo che ispirano il provvedimento, vale a dire l'ampliamento degli spazi di tutela dell'aderente al sistema della previdenza integrativa.

Rispetto all'attuale assetto definito dal d.lgs. 124 del 1993, infatti:

- d) sono più chiaramente stabilite le fattispecie alle quali gli statuti e regolamenti devono far riferimento per il riscatto parziale o totale della posizione individuale maturata (sono contemplate anche particolari ipotesi, quali periodi di inoccupazione, di mobilità, di cassa integrazione guadagni, subite dal lavoratore);
- e) è previsto un regime tributario più favorevole sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale, in quanto è operata una ritenuta a titolo di

imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;

- f) il trasferimento ad altra forma pensionistica dell'intera posizione individuale è reso possibile in minor tempo (al decorrere di due anni, contro i tre o i cinque attuali, a seconda della fattispecie).

In osservanza a quanto previsto dal criterio di delega di cui al dall'art. 1, comma 2, lettera e), n. 4), della legge n. 243 del 2004, in caso di esercizio della facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando nonché delle contribuzioni a carico del datore di lavoro o del committente in precedenza godute.

L'**articolo 15**, relativo alle vicende del fondo pensione, riproduce la disciplina già prevista all'articolo 11 del d.lgs. 124/1993.

In particolare:

- g) nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica, mentre per gli altri destinatari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, relative alle prestazioni consentite in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione;
- h) nel caso di cessazione dell'attività o di sottoposizione a procedura concorsuale del datore di lavoro che abbia costituito un fondo pensione nell'ambito della singola società o del singolo ente attraverso la formazione di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito della medesima società od ente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali nomina, su proposta della COVIP, un commissario straordinario che procede allo scioglimento del fondo.

L'**articolo 16**, agendo sull'impianto del vigente articolo 12 del d.lgs. 124/1993, riordina la materia concernente il contributo di solidarietà del 10% previsto in favore della previdenza obbligatoria sulle somme a carico del datore di lavoro destinate a finalità di previdenza complementare.

E' disposto quindi che, a valere su tale gettito, da un lato è finanziato, attraverso l'applicazione di una aliquota dell'1%, l'apposito fondo di garanzia istituito nell'ambito dell'INPS contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali, dall'altro, in considerazione dei nuovi rilevanti compiti assegnati alla COVIP, si provvede ad incrementare di 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 2005, il finanziamento destinato a tale Commissione.

L'**articolo 17** riordina dettagliatamente il regime tributario delle forme pensionistiche complementari, utilizzando come criterio-base l'assoggettamento dei fondi pensione ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento, che si applica sul

risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.

Disposizioni particolari sono previste per i fondi pensione a contribuzione definita, per quelli a prestazione definita e per quelli di cui all'articolo 20, comma 1, ovvero sia le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (i cosiddetti fondi "preesistenti").

Gli **articoli 18 e 19** dispongono l'integrale sostituzione degli articoli 16 e 17 del decreto 124/1993, inerenti al complessivo **sistema di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari**.

La legge 243/2004 è infatti intervenuta anche sulla complessiva architettura del sistema di vigilanza nel settore della previdenza complementare, ritenendo ciò necessario in connessione con lo sviluppo del sistema prefigurato dalle altre norme sostanziali.

I punti cardine del sistema delineato sono:

- l'esercizio delle funzioni di alta vigilanza sul settore da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali mediante l'adozione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di direttive generali in materia;
- la concentrazione nella COVIP delle attività di vigilanza in riferimento a tutte le forme pensionistiche collettive e individuali previste dall'ordinamento, al fine di perfezionare l'unitarietà e l'omogeneità del complessivo sistema di vigilanza, attribuendo alla Commissione anche il compito di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali per tutte tali forme e di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico di tutti i predetti strumenti previdenziali.

Particolarmente significative, in tale ambito, sono le disposizioni che prevedono, tra le attribuzioni della COVIP, il compito di definire, in conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le condizioni che le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per poter essere ricondotte nell'ambito di applicazione del decreto 124/1993 ed essere iscritte all'albo, nonché di approvare gli statuti e i regolamenti di tutte le forme medesime.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, peraltro, nel contesto del provvedimento in esame si è anche inteso dare attuazione alle previsioni dell'articolo 1, comma 2, lett. h), punto 3, della legge delega, che dispongono una complessiva semplificazione delle procedure amministrative di autorizzazione e approvazione di competenza della COVIP, prevedendo che la Commissione stessa individui procedimenti di autorizzazione semplificati, anche mediante ricorso al meccanismo del silenzio-assenso, ed escluda forme di approvazione preventiva in riferimento a particolari tipologie di modifiche statutarie e regolamentari (in particolare, quelle conseguenti a sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari).

Circa l'integrazione delle attribuzioni della COVIP, si sottolinea, infine, la previsione in base alla quale a detta Autorità è attribuito il compito di dettare disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari, al fine di garantire l'adesione consapevole dei destinatari e garantire il diritto

alla portabilità della posizione individuale, avendo anche riguardo all'esigenza di consentire la comparabilità dei costi.

L'**articolo 20** riguarda le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (i cosiddetti fondi "preesistenti"), per i quali è previsto che debbano adeguarsi alle disposizioni del presente decreto legislativo secondo i criteri, le modalità e i tempi stabiliti, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, da emanarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore del decreto legislativo.

L'attività di vigilanza sulle forme pensionistiche in questione è svolta dalla COVIP secondo piani di attività differenziati temporalmente.

L'**articolo 21** provvede alle necessarie abrogazioni e modifiche. Si segnala, oltre all'abrogazione del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, l'abrogazione o la sostituzione di disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917.

Per quanto concerne la **copertura finanziaria** del provvedimento (**articolo 22**), la spesa di 17 milioni di euro viene utilizzata per la realizzazione di campagne informative intese a promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari.

Per gli anni a decorrere dal 2005, si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento previsto, all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2005.

In relazione all'entrata in vigore (**articolo 23**), si evidenzia che, per assicurare immediatamente l'operatività del nuovo assetto della previdenza complementare, è disposto che, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto legislativo, la COVIP emani, sulla base dei contenuti del decreto medesimo, le direttive a tutte le forme pensionistiche, e che, entro 3 mesi dall'emanazione delle direttive, tutte le forme pensionistiche debbano conseguentemente adeguarsi. Inoltre, entro la medesima data, le imprese di assicurazione, per le forme pensionistiche individuali attuate prima della predetta data mediante contratti di assicurazione sulla vita, provvedono alla costituzione del patrimonio autonomo e separato e alla predisposizione del previsto regolamento.

RELAZIONE TECNICA

**Ai sensi dell'Art. 11 ter della legge 468/1978 e successive
modificazioni e integrazioni.**

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA:

- SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
- INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
- INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
- SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
- SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento:

Schema di decreto legislativo concernente "Disciplina delle forme pensionistiche complementari" –

B)

Amministrazione o altro soggetto proponente	Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Amministrazione competente	

C)

TIPOLOGIA DELL' ATTO		NUMERO
Schema Decreto Legge		
Schema Disegno di Legge		
Atto Parlamentare		
Schema Decreto Legislativo	X	
Schema D.P.R.		

D)

NUMERO

PROPONENTE

Emendamento			
Subemendamento			

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE

1. Articolo 8
2. Articolo 10
3. Articolo 11 e 14
4. Articolo 16, comma 2, lettera b)
5. Articolo 22, comma 1

PER LA COPERTURA:

1. Articolo 22

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato

(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

	NO
--	----

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. 8

La disposizione, **al comma 7**, coerentemente a quanto previsto dalla legge n. 243/2004 in materia di sostegno allo sviluppo della previdenza complementare, disciplina la devoluzione dei futuri accantonamenti di trattamenti di fine rapporto dei lavoratori dipendenti del settore privato alla previdenza complementare secondo il meccanismo del silenzio assenso.

La disposizione, **ai commi 4 e 5**, prevede modifiche al limite di deducibilità fiscale per i versamenti (contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro) ai fondi pensione, consentendo la medesima deducibilità per un importo non superiore ad euro 5.164,57.

La disposizione, **al comma 6**, stabilisce che ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del decreto legislativo e, per i primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, sia consentita, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, la deduzione dal reddito complessivo di contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro e pari alla differenza tra l'importo di 25.822,75 euro, massimo deducibile in cinque anni, e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

	NO
--	----

C) Quantificazione degli effetti finanziari
(si rimanda all'allegato)

A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. 9

La disposizione prevede l'istituzione di un Fondo di previdenza complementare residuale presso l'INPS, integralmente disciplinato dalle norme relative alla previdenza complementare. Trattandosi di forma di previdenza complementare privata, i relativi costi di funzionamento devono essere integralmente autofinanziati con le modalità di finanziamento proprie della previdenza privata, senza, quindi, alcun genere di costo per la finanza pubblica.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

--	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica

A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. 10, commi 1 e 2

La disposizione, al fine di consentire la compensazione per le imprese a seguito del versamento del TFR alle forme pensionistiche complementari prevede che:

- a) **al comma 1**, dal reddito d'impresa sia deducibile un importo pari al 4 per cento, ovvero al 6 per cento per le imprese con meno di 50 addetti, dell'ammontare del TFR annualmente destinato alle predette forme pensionistiche complementari;

- b) al comma 2, sia riconosciuto ai datori di lavoro l'esonero dal pagamento del contributo al fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge n. 297/82, proporzionalmente alla quota degli accantonamenti del TFR annualmente destinati alle forme pensionistiche complementari.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

	NO
--	----

C) Quantificazione degli effetti finanziari
(si rimanda all'allegato)

A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. 11 e 14

La disposizione prevede che le nuove prestazioni (commi 6 e 7 dell'articolo 11 e comma 4 dell'articolo 14) erogate dalle forme di previdenza complementari siano imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, ad un'aliquota del 15%. Tale aliquota è ridotta dello 0,30 per cento per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Il nuovo regime fiscale opera con riferimento alle quote di trattamento maturate a decorrere dal 1° gennaio 2006.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

	NO
--	----

C) Quantificazione degli effetti finanziari
(si rimanda all'allegato)

A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. 10, comma 3

La disposizione prevede l'istituzione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo di garanzia per facilitare l'accesso al credito, in particolare per le piccole medie imprese, a seguito del conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari. La dotazione finanziaria di tale fondo è stabilita con successivo provvedimento legislativo.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

--	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari

Dalla disposizione non conseguono oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto il finanziamento del Fondo è rimandato a successivo provvedimento legislativo. Pertanto allo stato attuale lo stesso Fondo non è attivabile né sono definibili le modalità operative del medesimo.

A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. 16, comma 2, lettera a)

La disposizione ripropone quanto già previsto dalla normativa vigente circa il finanziamento mediante una quota del gettito del contributo di solidarietà di cui all'articolo 9-bis del decreto legge

n. 103/1991, convertito, con modificazioni, nella legge n. 166 /1991, dell'apposito fondo di garanzia istituito, mediante evidenza contabile nell'ambito della gestione delle prestazioni temporanee dell'INPS, contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata, come previsto ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80. La quota dell'1% del gettito del predetto contributo di solidarietà corrisponde a quanto previsto dallo schema di decreto interministeriale attuativo del decreto legislativo n. 80/1992, in corso di perfezionamento alla data di presentazione del presente provvedimento.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

--	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari

Dalla disposizione non conseguono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto già prevista a legislazione vigente..

A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. 16, comma 2, lettera b)

La disposizione prevede l'incremento del finanziamento alla Covip per 3 mln di euro annui a decorrere dall'anno 2005, a valere su quota parte del gettito del contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dall'articolo 9-bis del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 166.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	
----	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari

Dalla disposizione conseguono maggiori oneri a decorrere dall'anno 2005 pari a 3 mln di euro annui, per effetto del trasferimento da effettuare a favore dell'INPS a ristoro della quota del contributo di solidarietà destinata all'incremento del finanziamento alla COVIP.

A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. 19

La disposizione ridisciplina i compiti della COVIP. Al riguardo si precisa che alle nuove attribuzioni la COVIP è in grado di far fronte con le risorse umane e strumentali finanziabili sulla base della vigente normativa e con le risorse aggiuntive previste dal presente decreto legislativo.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

--	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari

- * Dalla disposizione non conseguono oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, rispetto alle risorse già previste a legislazione vigente e dall'articolo 16, comma 2, lettera b).

A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. 22, comma 1

La disposizione prevede l'utilizzo di risorse pari a 17 mln di euro per l'anno 2005, per lo svolgimento della campagna informativa in merito alla devoluzione delle somme alla previdenza complementare.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	
----	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari

Dalla disposizione conseguono maggiori oneri per l'anno 2005 per 17 mln di euro.

Per effetto della disposizione di cui all'articolo 8, comma 7, (silenzio-assenso) si ritiene possibile un incremento delle adesioni e della quote di TFR versate alle forme di previdenza complementare (rispetto a quanto già sperimentato e previsto comunque crescente a legislazione vigente). Le quali danno luogo, nel breve periodo, a minori entrate fiscali (per il venir meno dell'imposizione del TFR), solo parzialmente compensate, nel medio periodo, dalle maggiori entrate fiscali derivanti dalle imposizioni sui rendimenti e prestazioni per effetto delle predette maggiori adesioni.

Tali maggiori adesioni, viceversa, darebbero poi luogo nel medio-lungo periodo a ulteriori maggiori entrate fiscali per l'imposizione sui rendimenti e sulle rendite corrisposte dalla previdenza complementare.

Pertanto sulla base delle seguenti ipotesi e parametri:

- flussi annui di TFR a forme di previdenza complementare (in mln di euro, in c.t.):

Anno	normativa pre- vigente	con entrata in vigore del decreto legislativo
2006	1.700	3.050
2010	2.400	4.300
2014	3.200	5.760

- stima monte retributivo corrispondente ad esonero contributo fondo garanzia (in proporzione agli accantonamenti di TFR smobilizzati): 40.700 mln di euro circa nel 2006 crescente nel tempo;
- periodo medio di permanenza in azienda per computo delle erogazioni TFR da azienda (per turn-over aziendale): 7 anni circa;
- per effetto dell'incremento della possibilità di deducibilità fiscale, si è ipotizzato che la medesima venga concretamente utilizzata da circa 270.000 lavoratori autonomi¹ crescenti nel tempo a partire dal 2006, per un importo medio aggiuntivo di circa 1.000 euro² (in valuta 2006) e circa 200.000 lavoratori dipendenti crescenti nel tempo a partire dal 2006, per un importo medio di circa 500 euro (in valuta 2006);
- a seguito delle maggiori adesioni ipotizzate per i lavoratori dipendenti del settore privato si è ipotizzato che per effetto dei maggiori versamenti di TFR i comportamenti sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori siano tali (ad eccezione dei lavoratori che sono ipotizzati usufruire della maggiore deducibilità concessa) da, almeno in parte, contenere i versamenti a proprio carico (contributo a carico lavoratore e datore di lavoro);
- le nuove prestazioni erogate dalle forme di previdenza complementari risultano imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, ad un'aliquota del 15%. Tale aliquota è ridotta dello 0,30 per cento per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Il nuovo regime fiscale opera con riferimento alle quote di trattamento maturate a decorrere dal 1° gennaio 2006:

¹ Per quanto concerne i lavoratori autonomi è previsto un numero complessivo di aderenti pari inizialmente a circa 500.000 crescente nel tempo, fino ad arrivare quando i trattamenti pensionistici obbligatori risulteranno interamente liquidati con il sistema contributivo ad un'adesione di circa il 55%.

² Per i lavoratori autonomi è previsto un versamento medio a normativa previgente pari a 1.300 euro, rideterminato in media in 1.840 euro per effetto dell'aumento della possibilità di deducibilità.

Lavoratori dipendenti settore privato³

Anno	Ipotesi adesioni a normativa pre-vigente	Ipotesi adesioni con entrata in vigore del decreto legislativo	Ipotesi quota versamento TFR normativa pre-vigente	Ipotesi quota versamento TFR con entrata in vigore del decreto legislativo
2006	17%	23%	Lavoratori assunti prima del 1993: 2,4% ⁴ Neoassunti: 6,91%	Lavoratori assunti prima del 1993: 4% (cfr. nota 4) Neoassunti: 6,91%
2014	24%	35%	Lavoratori assunti prima del 1993: 2,4% (cfr. nota 4) Neoassunti: 6,91%	Lavoratori assunti prima del 1993: 4% (cfr. nota 4) Neoassunti: 6,91%

Derivano gli effetti finanziari indicati nella tabella seguente.

Dal punto di vista della copertura, tenuto conto che, in caso di oneri di durata pluriennale con un profilo crescente nel tempo, la giurisprudenza costituzionale (sentenze Corte Costituzionale n. 384/1991 e n. 25/1993), ripresa e confermata più volte dalla Corte dei Conti, ha sancito che, mentre per gli esercizi considerati nel bilancio triennale è necessaria una puntuale indicazione delle risorse finanziarie disponibili, per quelli successivi la previsione delle risorse, destinate a far fronte ai relativi oneri, deve risultare in modo ragionevole e credibile. Tale credibilità e ragionevolezza si realizza quando sussiste un equilibrio tra onere coperto nell'anno di massima esposizione compreso nel bilancio triennale ed onere a regime negli esercizi successivi.

Pertanto, è necessario indicare nell'ultimo esercizio compreso nel bilancio triennale in vigore (2007) la copertura corrispondente all'onere a regime.

³ Lo schema previsto circa la percentuale di adesione dei lavoratori è crescente nel tempo, in relazione alla previsione di una maggiore adesione alla previdenza complementare per i lavoratori neoassunti dal 1/1/1996 per i quali vige interamente il sistema contributivo e al relativo crescente peso nel tempo dei medesimi: per tali lavoratori si prevede un tasso di adesione, a regime, del 30% a normativa previgente e del 55% circa con l'entrata in vigore del decreto legislativo.

⁴ Con esclusione dei lavoratori iscritti ai Fondi preesistenti, per i quali è stato confermato il trend degli attuali versamenti.

(valori assoluti in mln di euro, + effetti positivi per la finanza pubblica, - effetti negativi per la finanza pubblica)

	1) Maggiori costi fiscali per maggiori adesioni di previdenza complementare, in parte ridotti dal permanere della possibilità di ricorrere a riscatti e anticipazioni	1/bis) Maggiori entrate fiscali maggiori adesioni di previdenza complementare	2) Incremento deducibilità lavoratori autonomi	3) Incremento deducibilità lavoratori dipendenti	4) Bonus nuovi assunti (per deducibilità future)	5) Elevazione sospensione imposta per TFR versato	6) Esoneo versamento contributo fondo garanzia in provvisoria a fini versate, al netto effetti fiscali indotti	7) Revisione tassazione prestazioni	8) Ristretto nei confronti dell'INPS per incrementi finanziamento COVIP	9) Risorse destinate a campagna informazione	Effetto complessivo
	Articolo 8, comma 7		Articolo 8, commi 4 e 5		Articolo 8, comma 6	Articolo 10, comma 1	Articolo 10, comma 2	Articolo 11, commi 5,7 e articolo 14, comma 4	Articolo 16, comma 2, lettera b)	Articolo 22, comma 1	(1+1/bis+2+3+4+5+6+7+8+9)
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	-17	-20
2006	-32	9	-54	-28	0	-15	-72	-5	-3	0	-200
2007	-64	33	-54	-29	0	-16	-62	-15	-3	0	-211
2008	-101	55	-65	-31	0	-18	-72	-24	-3	0	-259
2009	-138	77	-66	-33	0	-19	-80	-35	-3	0	-298
2010	-175	96	-68	-35	-3	-21	-85	-47	-3	0	-342
2011	-213	117	-70	-36	-5	-23	-93	-60	-3	0	-385
2012	-251	139	-71	-38	-8	-24	-100	-76	-3	0	-433
2013	-289	160	-73	-40	-10	-26	-108	-91	-3	0	-481
2014	-329	183	-75	-42	-13	-28	-116	-108	-3	0	-530

SEZIONE II

Tabella 1

Articolo comma	2005						2006						2007						A regime	Anno terminale				
	Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.								
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	L.I.						
<i>Totale effetti finanz. negativi</i>																								
<i>Totale effetti finanz. positivi</i>																								

Articolo Comma.....	Anno 1			Anno 2			Anno 3			A regime	Anno terminale
	Corrente	c/Cap.		Corrente	c/Cap.		Corrente	c/Cap.			
<i>Totale effetti finanz. Negativi</i>											
<i>Totale effetti finanz. Positivi</i>											

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

Tabella 2
RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A carico dello Stato	Anno 1			Anno 2			Anno 3			A regime	Anno terminale
	Corrente			Corrente			Corrente				
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.		
Articolo											
Comma											
Totale effetti finanz. negativi											
Totale effetti finanz. positivi											
Totale generale effetti finanz. negativi											
Totale generale effetti finanz. positivi											

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni	Anno 1			Anno 2			Anno 3			A regime	Anno terminale
	Corrente			Corrente			Corrente				
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.		
Articolo											
Comma											
Totale effetti finanz. negativi											
Totale effetti finanz. positivi											

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

Tabella 2 bis
RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

	2005				2006				2007				2008				2009			
	Corrente		c/cap.		Corrente		c/cap.		Corrente		c/cap.		Corrente		c/cap.		Corrente		c/cap.	
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.
Articolo 8 comma 7. Maggiori costi fiscali per maggiori deduzioni di alle previdenze complementari	0				-22.915					-31.388					-46.329					
Articolo 8 comma 4 e 5 - Incremento deducibilità lavoratori autonomi e dipendenti	0				-81.547					-83.537					-95.831					
Articolo 8 comma 6 - Bonus nuovi esordi (per deducibilità lavoro)	0				0					0					0					
Articolo 10 comma 1 Elevezioni asportazioni imposta del 3% al 4% o 6% solo per IFR versato	0				-14.949					-16.384					-17.955					
Articolo 10 comma 2 Erano versamento contributo fondo garanzia in proporzione a UR versato	0				-72.307					-61.994					-71.992					
Articolo 11, comma 6 e 7 e comma 4 art. 14 - Rideterminazione tassazione prestazioni ad aliquota del 15% applicata sulle rendite nella quota esente con applicazione della riduzione dello 0,3% secondo lo schema del prorata (quota prestazioni relativa alle sussidii erogazioni e LD)	0				-5.282					-14.517					-23.830					
Articolo 16, comma 2, lettera b) - Ridotto per INPS per effetto di incremento finanziamento Covip	-3.000				-3.000					-3.000					-3.000					
Articolo 22 comma 1. Risorse destinate a compagnia di informazione	-17.000																			
Totale effetti finanz. negativi																				
Totale effetti finanz. positivi																				
Totale generata effetti finanz. negativi	-20.000				-200.000					-210.820					-258.936					
Totale generata effetti finanz. positivi	0				0					0					0					

	2010				2011				2012				2013				2014			
	Corrente		c/cap.		Corrente		c/cap.		Corrente		c/cap.		Corrente		c/cap.		Corrente		c/cap.	
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.
Articolo 8 comma 7. Maggiori costi fiscali per maggiori deduzioni di alle previdenze complementari	-79.103				-95.618					-112.234					-129.056					
Articolo 8 comma 4 e 5 - Incremento deducibilità lavoratori autonomi e dipendenti	-102.896				-106.259					-109.609					-112.936					
Articolo 8 comma 6 - Bonus nuovi esordi (per deducibilità lavoro)	-2.582				-5.164					-7.746					-10.328					
Articolo 10 comma 1 Elevezioni asportazioni imposta del 3% al 4% o 6% solo per IFR versato	-21.091				-22.759					-24.493					-26.305					
Articolo 10 comma 2 Erano versamento contributo fondo garanzia in proporzione a UR versato	-86.284				-93.101					-100.213					-107.650					
Articolo 11, comma 6 e 7 e comma 4 art. 14 - Rideterminazione tassazione prestazioni ad aliquota del 15% applicata sulle rendite nella quota esente con applicazione della riduzione dello 0,3% secondo lo schema del prorata (quota prestazioni relativa alle sussidii erogazioni e LD)	-47.064				-59.560					-76.136					-91.367					
Articolo 16, comma 2, lettera b) - Ridotto per INPS per effetto di incremento finanziamento Covip	-3.000				-3.000					-3.000					-3.000					
Totale effetti finanz. negativi																				
Totale effetti finanz. positivi																				
Totale generata effetti finanz. negativi	-342.020				-385.461					-433.430					-480.642					
Totale generata effetti finanz. positivi	0				0					0					0					

L.I. in tutte le celle (gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo, le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo).

SEZIONE III
MODALITA' DI COPERTURA UTILIZZATE

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	2005	2006	2007
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO	-20.000	-200.000	-530.000

MODALITA' DI COPERTURA (Articolo 22, comma 2):

A) Fondi speciali

- Tabella A			
- Tabella B Ministero.....			
Ministero.....			
Totale fondi speciali			

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, articolo 13, comma 1	20.000	200.000	530.000
Totale riduzione autorizzazioni di spesa			

C) Nuove o maggiori entrate

-Legge..... articolo..... comma.....			
Totale nuove o maggiori entrate			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)	20.000	200.000	530.000
---------------------------------	---------------	----------------	----------------

**PER GLI ONERI A CARICO DELLE ALTRE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI:**

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LE ALTRE P.A. (come da Tab. 2)			

MODALITA' DI COPERTURA:

A) Totale trasferimenti dal Bilancio dello Stato			
---	--	--	--

B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente

-.....			
-.....			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			

C) Minore spesa per il bilancio dell'Ente

-.....			
-.....			
Totale minore spesa per il bilancio dell'Ente			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)			
---------------------------------	--	--	--

SEZIONE IV

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Descrizione sintetica

(valori assoluti in mln di euro, + effetti positivi per la finanza pubblica, - effetti negativi per la finanza pubblica)

	1) Maggiori costi fiscali per maggiori adesioni di alla previdenza complementare, in parte ridotti dal permanere della possibilità di ricorrere a riscatti e anticipazioni	1-bis) Maggiori entrate fiscali maggiori adesioni di alla previdenza complementare	2) Incremento deducibilità lavoratori autonomi	3) Incremento deducibilità lavoratori dipendenti	4) Bonus nuovi assunti (per deducibilità future)	5) Elevazione sospensione imposta per TFR versato	6) Esoneo versamento contributo fondo garanzia all'INPS, al netto effetti fiscali indotti	7) Revisione tassazione prestazioni	8) Ristore nei confronti dell'INPS per incremento finanziamento COVIP	9) Risorse destinate a campagna informazione	Effetti complessivi
	Articolo 8, comma 7		Articolo 8, commi 4 e 5		Articolo 8, comma 6	Articolo 10, comma 1	Articolo 10, comma 2	Articolo 11, commi 6, 7 e articolo 14, comma 4	Articolo 15, comma 2, lettera b)	Articolo 22, comma 1	(1+1bis+2+3+4+5+6+7+8+9)
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	-17	-20
2006	-32	9	-54	-28	0	-15	-72	-5	-3	0	-210
2007	-64	33	-54	-29	0	-16	-62	-15	-3	0	-211
2008	-101	55	-65	-31	0	-18	-72	-24	-3	0	-259
2009	-138	77	-66	-33	0	-19	-80	-35	-3	0	-296
2010	-175	96	-68	-35	-3	-21	-86	-47	-3	0	-342
2011	-213	117	-70	-36	-5	-23	-93	-60	-3	0	-385
2012	-251	139	-71	-38	-8	-24	-100	-76	-3	0	-433
2013	-289	160	-73	-40	-10	-26	-108	-91	-3	0	-481
2014	-329	183	-75	-42	-13	-28	-116	-108	-3	0	-530

Tabella 2
RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

Articolo Comma.....	Anno 1						Anno 2						Anno 3						A regime	Anno terminale
	Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.				
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	L.I.		
Totale effetti finanz. negativi																				
Totale effetti finanz. positivi																				
Totale generale effetti finanz. negativi																				
Totale generale effetti finanz. positivi																				

Articolo Comma.....	Anno 1			Anno 2			Anno 3			A regime	Anno terminale			
	Corrente			c/Cap.			Corrente					c/Cap.		
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.			Annuale	L.I.	L.I.
Totale effetti finanz. negativi														
Totale effetti finanz. positivi														

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

Tabella 2 bis
RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

	2005				2006				2007				2008				2009			
	Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.	
	Annuale	Perim.	L.I.	Annuale L.I.	Annuale	Perim.	L.I.	Annuale L.I.	Annuale	Perim.	L.I.	Annuale L.I.	Annuale	Perim.	L.I.	Annuale L.I.	Annuale	Perim.	L.I.	Annuale L.I.
Articolo 8 comma 7. Maggiori costi fiscali per maggiori esenzioni IR alla previdenza complementare	0				-22.915				-31.388				-46.329				-61.391			
Articolo 8 comma 4 e 5. Incremento deducibilità lavoratori autonomi e dipendenti	0				-81.547				-83.537				-95.831				-99.021			
Articolo 8 comma 6. Bonus nuovi esentati (per deducibilità futura)	0				0				0				0				0			
Articolo 10 comma 1. Elevazione sospensione imposta del 2% al 4% e 6% solo per IFR versato	0				-14.949				-16.384				-17.955				-19.468			
Articolo 10 comma 2. Esenzione versamento contributo fondo garanzia in proporzione a IR versato	0				-72.307				-61.994				-71.992				-79.542			
Articolo 11, commi 6 e 7 e comma 4 art. 14. Riduzione tasse su prestazioni ad aliquota del 15% applicata sulla rendita sulla quota capitale con applicazione della riduzione dello 0,3% secondo lo schema del prorata (quota prestazione relativa alle società a partecipazione a LI)	0				-5.282				-14.517				-23.830				-35.250			
Articolo 16, comma 2, lettera b). Ritorno per IRPS per effetto di incremento finanziamento Covip	-3.000				-3.000				-3.000				-3.000				-3.000			
Articolo 22 comma 1. Ritorno deduzione a compagine di informazioni	-17.000																			
Totale effetti finanzia. negativi					-200.000				-210.820				-258.936				-297.672			
Totale generale effetti finanzia. negativi	0				0				0				0				0			
Totale generale effetti finanzia. positivi																				

	2010				2011				2012				2013				2014			
	Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.	
	Annuale	Perim.	L.I.	Annuale L.I.	Annuale	Perim.	L.I.	Annuale L.I.	Annuale	Perim.	L.I.	Annuale L.I.	Annuale	Perim.	L.I.	Annuale L.I.	Annuale	Perim.	L.I.	Annuale L.I.
Articolo 8 comma 7. Maggiori costi fiscali per maggiori esenzioni IR alla previdenza complementare	-79.103				-95.618				-112.234				-129.056				-146.195			
Articolo 8 comma 4 e 5. Incremento deducibilità lavoratori autonomi e dipendenti	-102.896				-106.259				-109.609				-112.936				-116.330			
Articolo 8 comma 6. Bonus nuovi esentati (per deducibilità futura)	-2.582				-5.164				-7.746				-10.328				-12.910			
Articolo 10 comma 1. Elevazione sospensione imposta del 2% al 4% e 6% solo per IFR versato	-21.091				-22.759				-24.490				-26.305				-29.217			
Articolo 10 comma 2. Esenzione versamento contributo fondo garanzia in proporzione a IR versato	-86.204				-93.101				-100.213				-107.650				-115.502			
Articolo 11, commi 6 e 7 e comma 4 art. 14. Riduzione tasse su prestazioni ad aliquota del 15% applicata sulla rendita sulla quota capitale con applicazione della riduzione dello 0,3% secondo lo schema del prorata (quota prestazione relativa alle società a partecipazione a LI)	-47.064				-59.560				-76.136				-91.367				-107.647			
Articolo 16, comma 2, lettera b). Ritorno per IRPS per effetto di incremento finanziamento Covip	-3.000				-3.000				-3.000				-3.000				-3.000			
Totale effetti finanzia. negativi					-385.461				-433.430				-480.642				-530.000			
Totale generale effetti finanzia. negativi	0				0				0				0				0			
Totale generale effetti finanzia. positivi																				

I dati relativi alle libellie gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo, le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

SEZIONE III
MODALITA' DI COPERTURA UTILIZZATE

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	2005	2006	2007
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO	-20.000	-200.000	-530.000

MODALITA' DI COPERTURA (Articolo 22, comma 2):

A) Fondi speciali

- Tabella A			
- Tabella B Ministero.....			
Ministero.....			
Totale fondi speciali			

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, articolo 13, comma 1	20.000	200.000	530.000
Totale riduzione autorizzazioni di spesa			

C) Nuove o maggiori entrate

-Legge..... articolo..... comma.....			
Totale nuove o maggiori entrate			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)	20.000	200.000	530.000
---------------------------------	---------------	----------------	----------------

PER GLI ONERI A CARICO DELLE ALTRE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI:

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LE ALTRE P.A. (come da Tab. 2)			

MODALITA' DI COPERTURA:

A) Totale trasferimenti dal Bilancio dello Stato			
---	--	--	--

B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente

-.....			
-.....			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			

C) Minore spesa per il bilancio dell'Ente

-.....			
-.....			
Totale minore spesa per il bilancio dell'Ente			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)			
---------------------------------	--	--	--

SEZIONE IV

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Descrizione sintetica

SEZIONE V
EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGFB)

	2005	2006	2007
Saldo netto da finanziare	-	-	-
Fabbisogno di cassa del settore statale	-	-	-
Indebitamento netto	-	-	-

Note:

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
 Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
 gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468

quantificazione oneri positiva negativa
 copertura finanziaria positiva negativa

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten signature
Conto

Handwritten text

Schema di Decreto Legislativo recante:

**“DISCIPLINA DELLE
FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI”**

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Indice:

- Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni
- Art. 2 Destinatari
- Art. 3 Istituzione delle forme pensionistiche complementari
- Art. 4 Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio
- Art. 5 Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità
- Art. 6 Regime delle prestazioni e modelli gestionali
- Art. 7 Banca depositaria
- Art. 8 Finanziamento
- Art. 9 Istituzione e disciplina delle forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS
- Art. 10 Misure compensative per le imprese
- Art. 11 Prestazioni
- Art. 12 Fondi pensione aperti
- Art. 13 Forme pensionistiche individuali
- Art. 14 Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità
- Art. 15 Vicende del fondo pensione
- Art. 16 Contributo di solidarietà
- Art. 17 Regime tributario delle forme pensionistiche complementari
- Art. 18 Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari
- Art. 19 Compiti della COVIP
- Art. 20 Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421
- Art. 21 Abrogazioni e modifiche
- Art. 22 Disposizioni finanziarie
- Art. 23 Entrata in vigore e norme transitorie

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243, recante delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, uno o più decreti legislativi nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare o all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria;

Vista l'articolo 2, comma 1, della legge 25 giugno 2005, n. 109;

Vista la delega conferita dall'articolo 1, comma 2, lettere e), h), i), l) e v) della legge 23 agosto 2004, n. 243;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni;

Effettuato il previsto confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° luglio 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli gestiti dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.
2. L'adesione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto è libera e volontaria.
3. Ai fini del presente decreto s'intendono per:
 - a) "forme pensionistiche complementari collettive": le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a g), e 12 del presente decreto che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della COVIP e di cui all'articolo 20 iscritte all'apposito albo, alle quali è possibile aderire collettivamente o individualmente e con l'apporto di quote del trattamento di fine rapporto;
 - b) "forme pensionistiche complementari individuali": le forme di cui all'articolo 13 che hanno ottenuto l'approvazione del regolamento da parte della COVIP alle quali è possibile destinare quote del trattamento di fine rapporto;
 - c) "COVIP": la Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari istituita ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto, di seguito definita "COVIP".
4. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione, ai sensi dell'articolo 4, di appositi fondi, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di "fondo pensione", la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.

Art. 2

Destinatari

1. Alle forme pensionistiche complementari possono aderire in modo individuale o collettivo:

- a)* i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, anche secondo il criterio di appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese, categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, o diversa organizzazione di lavoro e produttiva, ivi compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- b)* i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio, ivi compresi i lavoratori autonomi impiegati nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- c)* i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate;
- d)* i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere istituite:

- a)* per i soggetti di cui al comma 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*, esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita;
- b)* per i soggetti di cui al comma 1, lettera *b)*, anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.

Art. 3

Istituzione delle forme pensionistiche complementari

1. Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da:

- a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- b) accordi fra lavoratori autonomi, compresi i collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, o fra liberi professionisti, promossi anche da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale;
- c) regolamenti di enti o aziende;
- d) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi anche da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute;
- e) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi anche da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale;
- f) gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, con l'obbligo della gestione separata, sia direttamente sia secondo le disposizioni di cui alle lettere a) e b);
- g) i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, limitatamente ai fondi pensione aperti di cui all'articolo 12;
- h) i soggetti di cui all'articolo 13, limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali.

2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.

3. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di partecipazione garantendo la libertà di adesione individuale.

Art. 4

Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio

1. I Fondi pensione sono costituiti:

- a) come soggetti giuridici, di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa;
- b) come soggetti dotati di personalità giuridica; in tal caso, in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento della personalità giuridica consegue al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività adottato dalla COVIP; per tali fondi pensione, la COVIP cura la tenuta del registro delle persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti.

2. I Fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere *f)*, *g)* e *h)*, possono essere costituiti altresì nell'ambito della singola società o del singolo ente attraverso la formazione, con apposita deliberazione, di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito della medesima società od ente, con gli effetti di cui all'articolo 2117 del codice civile.

3. L'esercizio dell'attività delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* a *g)*, è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della COVIP, la quale trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze l'esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l'autorizzazione sono fissati in sessanta giorni dal ricevimento da parte della COVIP dell'istanza e della prescritta documentazione, ovvero in trenta giorni dal ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza; la COVIP può determinare con proprio regolamento le modalità di presentazione dell'istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell'autorizzazione comunque non superiori ad ulteriori trenta giorni. Con uno o più decreti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina:

- a) i requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali;
- b) i requisiti per l'esercizio dell'attività, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, del responsabile della forma pensionistica complementare, facendo riferimento ai criteri definiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da graduare sia in funzione delle modalità di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti;
- c) i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale.

4. Chiunque eserciti l'attività di cui al presente decreto senza le prescritte autorizzazioni o approvazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.200 euro a 25.000 euro. E' sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

5. I fondi pensione costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi del comma 1, lettera b), ed i relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.

6. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando il fondo pensione non abbia iniziato la propria attività, ovvero quando non sia stata conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso, previa convocazione delle fonti istitutive.

Art. 5.

Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità

1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari, escluse quelle di cui agli articoli 12 e 13, deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per quelle caratterizzate da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati. I componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive.

2. Il consiglio di amministrazione di ciascuna forma pensionistica complementare nomina il responsabile della forma stessa in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, e per il quale non sussistano le cause di ineleggibilità e di decadenza così come previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3. Il responsabile della forma pensionistica svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente riportando direttamente all'organo amministrativo della forma pensionistica complementare relativamente ai risultati dell'attività svolta. Per le forme pensionistiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), d) ed e), l'incarico di responsabile della forma pensionistica può essere conferito anche ad uno degli amministratori della forma stessa.

3. Il responsabile della forma pensionistica verifica che la gestione della stessa sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nonché nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti; sulla base delle direttive emanate da COVIP provvede all'invio di dati e notizie sull'attività complessiva del fondo richieste dalla stessa COVIP. In particolare vigila sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola il fondo, sulle operazioni in conflitto di interesse e sulle buone pratiche ai fini di garantire la maggiore tutela degli iscritti.

4. I fondi pensione aperti di cui all'articolo 12 prevedono l'istituzione di un organismo di sorveglianza composto da almeno due membri, designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, e per i quali non sussistano le cause di ineleggibilità e di decadenza previsti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3. La partecipazione all'organismo di sorveglianza è incompatibile con la carica di amministratore o di componente di altri organi sociali, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di consulenza, di prestazione d'opera continuativa, presso i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti, ovvero presso le società da questi controllate o che li controllano. I componenti dell'organismo di sorveglianza non possono essere proprietari, usufruttuari o titolari di altri diritti – anche indirettamente o per conto terzi – relativamente a partecipazioni azionarie di soggetti istitutori di fondi pensione aperti, ovvero di società da questi controllate o che li controllano. La sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla presente disposizione deve essere attestata dal candidato mediante apposita dichiarazione sottoscritta. L'accertamento del mancato possesso anche di uno solo dei requisiti indicati determina la decadenza dall'ufficio che sarà dichiarata ai sensi del comma 8.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

5. L'organismo di sorveglianza rappresenta gli interessi degli aderenti e verifica che l'amministrazione e la gestione complessiva del fondo avvenga nell'esclusivo interesse degli stessi, anche sulla base delle informazioni ricevute dal responsabile della forma pensionistica. L'organismo riferisce agli organi di amministrazione del fondo e alla COVIP delle eventuali irregolarità riscontrate.

6. Nei confronti dei componenti degli organi di cui al comma 1 e del responsabile della forma pensionistica si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del codice civile.

7. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui ai commi 1 e 4, si applica l'articolo 2407 del codice civile.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della COVIP, possono essere sospesi dall'incarico e, nei casi di maggiore gravità, dichiarati decaduti dall'incarico i componenti degli organi collegiali e il responsabile della forma pensionistica che:

- a) non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della COVIP di cui all'articolo 16;
- b) forniscono alla COVIP informazioni false;
- c) violano le disposizioni dell'articolo 6, commi 7 e 13;
- d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative.

9. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo di cui all'articolo 5, comma 1, e i responsabili della forma pensionistica che: a) forniscono alla COVIP segnalazioni, dati o documenti falsi, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni salvo che il fatto costituisca più grave reato; b) nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della COVIP, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro; c) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro.

10. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicate con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva l'attribuzione delle relative competenze alla COVIP e al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

11. Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 15 si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo.

Art. 6

Regime delle prestazioni e modelli gestionali

1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:

- a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
- b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) della tabella allegata allo stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
- c) convenzioni con società di gestione del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
- d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 13, lettera a), nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e);
- e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 11, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.

2. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attività connesse e strumentali anche attraverso la costituzione di società di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.

3. Alle prestazioni di cui all'articolo 11 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con una o più imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

4. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla COVIP ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell'ambito di apposite convenzioni in base a criteri generali determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP. L'autorizzazione è subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati dal citato decreto, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle conven-

zioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all'erogazione delle rendite presentano alla COVIP, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni.

5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica l'articolo 7.

6. Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 3, 4, e 5, e all'articolo 7, i competenti organismi di amministrazione dei fondi, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte.

7. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nei precedenti commi.

8. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni emanate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. Le convenzioni possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:

- a) contenere le linee di indirizzo dell'attività dei soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 11 e le modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime; nel definire le linee di indirizzo della gestione, i fondi pensione possono prevedere linee di investimento che consentano di garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto;
- b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all'atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione;
- c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.

9. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova soggetto documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari.

10. Con delibera della COVIP, assunta previo parere dell'autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni.

11. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono individuati:

- a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese;
- b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;
- c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo.

12. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse.

13. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, né investire le disponibilità di competenza:

- a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, né comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla società emittente;
- b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e,

se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento;

- c) fermi restando i limiti generali indicati alla lettera precedente, i fondi pensione aventi come destinatari i lavoratori di una determinata impresa non possono investire le proprie disponibilità in strumenti finanziari emessi dalla predetta impresa, o, allorché l'impresa appartenga a un gruppo, dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo, in misura complessivamente superiore, rispettivamente, al cinque e al dieci per cento del patrimonio complessivo del fondo. Per la nozione di gruppo si fa riferimento all'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

14. Le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali, nonché le linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio.

Art. 7

Banca depositaria

1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 11.
3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38 del decreto n. 58 del 1998. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione dei fondi pensione.

Art. 8

Finanziamento

1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando. Nel caso di lavoratori autonomi e di liberi professionisti il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuato mediante contribuzioni a carico dei soggetti stessi. Nel caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d'impresa il finanziamento alle citate forme è attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico.

2. Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro o del committente e del lavoratore stesso sono fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, dai regolamenti di enti o aziende; gli accordi fra soli lavoratori determinano il livello minimo della contribuzione a carico degli stessi. Il contributo da destinare alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure: per i lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa; per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; per i soci lavoratori di società cooperative, secondo la tipologia del rapporto di lavoro, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR ovvero degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo d'imposta precedente.

3. Nel caso di forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto.

4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; ai fini del computo del predetto limite si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato DPR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.

5. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito nel comma 4.

6. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.

7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo:

- a) modalità esplicite: entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta;
- b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lett. a) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti:
 - 1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei propri dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale tra le parti che preveda la destinazione del TFR a una forma collettiva tra quelle previste all'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2), della legge 23 agosto 2004, n. 243; tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale;
 - 2) in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al n. 1) alle quali l'azienda abbia aderito, il TFR maturando è trasferito ad una di esse, individuata in accordo tra le parti; in caso di mancato accordo il TFR maturando è conferito a quella delle predette forme pensionistiche alla quale l'azienda abbia aderito con il maggior numero di lavoratori;
 - 3) in caso di mancato accordo tra le parti e in assenza di una forma pensionistica complementare collettiva prevista da accordi o contratti collettivi della quale i lavoratori siano destinatari, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS;
- c) con riferimento ai lavoratori già assunti antecedentemente alla data del 29 aprile 1993:
 - 1) fermo restando quanto previsto all'articolo 20, qualora risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, anche nel ca-

so in cui non esprimano alcuna volontà, alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito;

- 2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare; nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, si applica quanto previsto alla lettera b).

8. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono, in caso di conferimento tacito del TFR, l'investimento di tali somme nella linea a contenuto più prudente.

9. L'adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l'obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tal caso comunica al datore di lavoro l'entità del contributo e il fondo di destinazione. Il datore di lavoro può a sua volta decidere, anche in assenza di accordi collettivi e sulla base del regolamento aziendale o accordo aziendale con i lavoratori, di contribuire alla forma pensionistica collettiva alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo o regolamento. Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi, accordi aziendali, regolamenti di enti e aziende, detto contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso.

10. La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente fino ad un massimo di sette anni oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l'aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno tre anni di contribuzione continuativa a favore delle forme di previdenza complementare. È fatta salva la facoltà del soggetto che decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

11. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere altresì attuato delegando il centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale alla forma pensionistica complementare dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della posizione aperta presso la forma pensionistica complementare medesima.

12. Fermo restando che non è consentito contribuire contemporaneamente a più di una forma pensionistica complementare, gli statuti e i regolamenti disciplinano, secondo i criteri stabiliti dalla COVIP, le modalità in base alle quali l'aderente può suddividere i flussi contributivi an-

che su diverse linee di investimento all'interno della forma pensionistica medesima, nonché le modalità attraverso le quali può trasferire l'intera posizione individuale a una o più linee.

Art. 9

***Istituzione e disciplina delle forma pensionistica
complementare residuale presso l'INPS***

1. Presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) è costituita la forma pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall'articolo 1 comma 2, lettera e), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b), n. 3). Tale forma pensionistica è integralmente disciplinata dalle norme del presente decreto.

2. La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato composto da tre membri che abbiano maturato una particolare esperienza nel settore della previdenza complementare. I membri del comitato sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e restano in carica per quattro anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui all'articolo 4, comma 3.

3. La posizione individuale costituita presso la forma pensionistica di cui al presente articolo può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, anche prima del termine di cui all'articolo 10, comma 6, ad altra forma pensionistica dallo stesso prescelta, ovvero viene trasferita alla forma pensionistica collettiva alla quale l'azienda aderisca, previa informazione diretta e personale da parte del datore di lavoro al lavoratore almeno trenta giorni prima del trasferimento della posizione stessa.

Art. 10

Misure compensative per le imprese

1. Dal reddito d'impresa è deducibile un importo pari al quattro per cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per cento.
2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 28 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari, ferma restando l'applicazione del contributo previsto ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio, 1992, n. 80.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo di garanzia per facilitare l'accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese, a seguito del conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto legislativo e la cui dotazione finanziaria è stabilita con successivo provvedimento legislativo.

Art. 11

Prestazioni

1. Le forme pensionistiche complementari definiscono i requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo.
2. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
3. Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata in capitale.
4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. A miglior tutela dell'aderente, gli schemi per l'erogazione delle rendite possono prevedere, in caso di morte del titolare della prestazione pensionistica, la restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, l'erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale. In tal caso è autorizzata la stipula di contratti assicurativi collaterali contro i rischi di morte o di sopravvivenza oltre la vita media.
6. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lettera *g-quinquies*) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, se determinabili. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale la ritenuta di cui al periodo precedente è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita tale ritenuta è

applicata dai soggetti eroganti. La forma pensionistica complementare comunica ai soggetti che erogano le rendite i dati in suo possesso necessari per il calcolo della parte delle prestazioni corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta se determinabili.

7. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
- b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 50 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;
- c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;
- d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni.

8. Le somme percepite a titolo di anticipazione, che complessivamente non possono mai eccedere il cinquanta per cento della posizione individuale tempo per tempo maturata, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 7, lettera a), che inibisce, fino al riassorbimento al di sotto del 50 per cento, qualsiasi ulteriore anticipazione relativamente ai casi di cui alle lettere b) e c), possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

9. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

10. Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e ren-

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

dita, e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del Regio Decreto Legge 4 ottobre 1935 n. 1827 e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni e integrazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

Art. 12
Fondi pensione aperti

1. I soggetti con i quali è consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 1, possono istituire e gestire direttamente, forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 2. Detti fondi sono aperti alle adesioni dei destinatari del presente decreto legislativo, i quali vi possono destinare anche la contribuzione a carico del datore di lavoro a cui abbiano diritto, nonché le quote del trattamento di fine rapporto.
2. L'adesione ai fondi pensione aperti può avvenire, oltre che su base individuale, anche su base collettiva mediante contratti e accordi collettivi, anche aziendali, accordi fra soli lavoratori, ovvero mediante regolamenti di enti o aziende.
3. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio è rilasciata, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dalla COVIP, d'intesa con le rispettive autorità di vigilanza sui soggetti promotori.
4. I regolamenti dei fondi pensione aperti, redatti in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvati, stabiliscono le modalità di partecipazione secondo le norme di cui al presente decreto.

Art. 13

Forme pensionistiche individuali

1. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante:
 - a) adesione ai fondi pensione di cui all'articolo 12;
 - b) contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi.
2. L'adesione avviene, su base individuale, anche da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2.
3. I contratti di assicurazione di cui al comma 1, lettera b) sono corredati da un regolamento, redatto in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvato nei termini temporali di cui all'articolo 4, comma 3, recante disposizioni circa le modalità di partecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la comparabilità dei costi e dei risultati di gestione e la trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali nonché le modalità di comunicazione, agli iscritti e alla COVIP, delle attività della forma pensionistica e della posizione individuale. Il suddetto regolamento è parte integrante dei contratti medesimi. Le condizioni generali dei contratti devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla COVIP, prima della loro applicazione. Le risorse delle forme pensionistiche individuali costituiscono patrimonio autonomo e separato con gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2. La gestione delle risorse delle forme pensionistiche di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, avviene secondo le regole d'investimento di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6, comma 11, lettera c).
4. L'ammontare dei contributi, definito anche in misura fissa all'atto dell'adesione, può essere successivamente variato. I lavoratori possono destinare a tali forme anche le quote dell'accantonamento annuale al trattamento di fine rapporto e le contribuzioni del datore di lavoro alle quali abbiano diritto.
5. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.

Art. 14

*Permanenza nella forma pensionistica complementare e
cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità*

1. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime, alla portabilità delle posizioni individuali e della contribuzione, nonché al riscatto parziale o totale delle posizioni individuali, secondo quanto disposto dal presente articolo.
2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare gli statuti e i regolamenti stabiliscono:
 - a) il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;
 - b) il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
 - c) il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari; in questi casi si applicano le previsioni di cui al comma 4 dell'articolo 11.
3. In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita alla forma pensionistica complementare.
4. Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale relative alle fattispecie previste ai commi 2 e 3, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6.
5. Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6.
6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l'aderente ha facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pen-

sionistica. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono esplicitamente la predetta facoltà e non possono contenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla portabilità dell'intera posizione individuale. Sono comunque inefficaci clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla portabilità. In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando nonché delle contribuzioni a carico del datore di lavoro o del committente in precedenza godute.

7. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.

8. Gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari conseguenti all'esercizio delle facoltà di cui al presente articolo devono essere effettuati entro il termine massimo di due mesi dall'esercizio stesso.

Art. 15

Vicende del fondo pensione

1. Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per gli altri destinatari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14.
2. Nel caso di cessazione dell'attività o di sottoposizione a procedura concorsuale del datore di lavoro che abbia costituito un fondo pensione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali nomina, su proposta della COVIP, un commissario straordinario che procede allo scioglimento del fondo.
3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate entro sessanta giorni alla COVIP, che ne dà comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incidere sull'equilibrio del fondo medesimo, individuate dalla COVIP, gli organi del fondo e comunque i suoi responsabili devono comunicare preventivamente alla COVIP stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell'equilibrio del fondo pensione.
5. Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuendosi le relative competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed alla COVIP.

Art. 16

Contributo di solidarietà

1. Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui all'articolo 1 del presente decreto legislativo, è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dall'articolo 9-bis del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 166.

2. A valere sul gettito del contributo di solidarietà di cui al comma 1:

- a) è finanziato, attraverso l'applicazione di una aliquota pari all'1 per cento, l'apposito fondo di garanzia istituito, mediante evidenza contabile nell'ambito della gestione delle prestazioni temporanee dell'INPS, contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata, come previsto ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80;
- b) è destinato al finanziamento della COVIP l'importo di ulteriori 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2005, a incremento dell'importo previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come integrato dall'articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; a tal fine è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 3 milioni di euro annui a favore dell'INPS.

Art. 17

Regime tributario delle forme pensionistiche complementari

1. I fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.

2. Per i fondi pensione in regime di contribuzione definita, per i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in immobili relativamente alla restante parte del patrimonio e per le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nonché dei redditi soggetti a ritenuta, del 54,55 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonché dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota del 5 per cento di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15 per cento. Il credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all'atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare o individuale, un'apposita certificazione dalla quale risulti l'importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale può portare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d'imposta successivi e che consente di computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica complementare tenendo conto anche del credito d'imposta corrispondente all'11% di tale importo.".

3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi di cui al comma 2 sono a titolo d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, nonché le ritenute previste, nella misura del 12,50 per cento e del 5 per cento, dal comma 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.

4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non è stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva.

5. Per i fondi pensione in regime di prestazioni definite, per le forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), e per le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei contributi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza.

6. I fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita contabilità separata, secondo i criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente è aumentata all'1,50 per cento.

7. Le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell'11 per cento, applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati.

8. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 6 e 7 è versata dai fondi pensione, dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti, dalle imprese di assicurazione e dalle società e dagli enti nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

9. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva è presentata dai fondi pensione con le modalità e negli ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi. Nel caso di fondi costi-

tuiti nell'ambito del patrimonio di società ed enti la dichiarazione e' presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della società o dell'ente. Nel caso di fondi pensione aperti e di forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), la dichiarazione è presentata rispettivamente dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti e dalle imprese di assicurazione.

10. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette ad imposta di registro e ad imposta catastale e ipotecaria in misura fissa per ciascuna di esse.

Art. 18

Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP ed esercita l'attività di alta vigilanza sul settore della previdenza complementare, mediante l'adozione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive generali volte a determinare le linee di indirizzo in materia di previdenza complementare.
2. La COVIP è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. La COVIP ha personalità giuridica di diritto pubblico.
3. La COVIP è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente e i commissari durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Ad essi si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai commissari competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. E' previsto un apposito ruolo del personale dipendente della COVIP. La COVIP può avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta.
4. Le deliberazioni della COVIP sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al presente comma. Il presidente sovrintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della COVIP tiene informato il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. La COVIP delibera con apposito regolamento, nei limiti delle risorse disponibili e sulla base dei principi di trasparenza e celerità dell'attività, del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione, prevedendo per il coordinamento degli uffici la qualifica di direttore generale determinandone le funzioni, al numero dei posti della pianta organica, al trattamento giuridico ed economico del personale, all'ordinamento delle carriere, nonché circa la disciplina delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i principi del regolamento di cui all'articolo 1, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Tali delibere sono sottoposte alla verifica di legittimità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sono esecutive decorsi venti giorni dal ricevimento, ove nel termine suddetto non vengano formulati

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

rilievi sulle singole disposizioni. Il trattamento economico complessivo del personale delle carriere direttiva e operativa della COVIP è definito, nei limiti dell'ottanta per cento del trattamento economico complessivo previsto per il livello massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al personale in posizione di comando o distacco è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo. La Corte dei Conti esercita il controllo generale sulla COVIP per assicurare la legalità e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.

5. I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale emanati dalla COVIP per assolvere i compiti di cui all'articolo 19 sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della COVIP.

*Art. 19
Compiti della COVIP*

1. Le forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 20, commi 1, 3 e 8, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al trattamento di fine rapporto, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa sono iscritte in un apposito albo, tenuto a cura della COVIP.

2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e ferma restando la vigilanza di stabilità esercitata dalle rispettive autorità di controllo sui soggetti abilitati di cui all'articolo 6, comma 1, la COVIP esercita, anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari. In tale ambito:

- a) definisce le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e portabilità, le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per poter essere ricondotte nell'ambito di applicazione del presente decreto ed essere iscritte all'albo di cui al comma 1;
- b) approva gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, verificandola ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati; nel disciplinare, con propri regolamenti, le procedure per l'autorizzazione dei fondi pensione all'esercizio dell'attività e per l'approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi, nonché delle relative modifiche, la COVIP individua procedimenti di autorizzazione semplificati, prevedendo anche l'utilizzo del silenzio-assenso e l'esclusione di forme di approvazione preventiva. Tali procedimenti semplificati devono in particolar modo essere utilizzati nelle ipotesi di modifiche statutarie e regolamentari conseguenti a sopravvenute disposizioni normative. Ai fini di sana e prudente gestione, la COVIP può richiedere di apportare modifiche agli statuti e ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari, fissando un termine per l'adozione delle relative delibere;
- c) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei commi 11, e 13 dell'articolo 6;
- d) definisce, sentite le autorità di vigilanza sui soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme pensionistiche complementari, i criteri di redazione delle convenzioni per la gestione delle risorse, cui devono attenersi le medesime forme pensionistiche e i gestori nella stipula dei relativi contratti;
- e) verifica le linee di indirizzo della gestione e vigila sulla corrispondenza delle convenzioni per la gestione delle risorse ai criteri di cui all'articolo 6, nonché alla lettera d) del presente comma;
- f) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio delle forme pensionistiche complementari, della loro redditività, nonché per la determinazione della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali accese presso le forme stesse;

detta disposizioni volte all'applicazione di regole comuni a tutte le forme pensionistiche circa la definizione del termine massimo entro il quale le contribuzioni versate devono essere rese disponibili per la valorizzazione; detta disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio della forma pensionistica complementare attraverso la contabilizzazione secondo i criteri definiti in base al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale della forma pensionistica complementare; il rendiconto e il prospetto sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all'articolo 2621 del codice civile;

- g) detta disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire il diritto alla portabilità della posizione individuale tra le varie forme pensionistiche complementari, avendo anche riguardo all'esigenza di garantire la comparabilità dei costi; disciplina, tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio, le modalità di offerta al pubblico di tutte le predette forme pensionistiche, dettando disposizioni volte all'applicazione di regole comuni per tutte le forme pensionistiche complementari, sia per la fase inerente alla raccolta delle adesioni sia per quella concernente l'informativa periodica agli aderenti circa l'andamento amministrativo e finanziario delle forme pensionistiche complementari, anche al fine di eliminare distorsioni che possano arrecare pregiudizio agli aderenti; a tal fine elabora schemi per gli statuti, i regolamenti, le schede informative, i prospetti e le note informative da indirizzare ai potenziali aderenti a tutte le forme pensionistiche complementari, nonché per le comunicazioni periodiche da inoltrare agli aderenti alle stesse; vigila sull'attuazione delle predette disposizioni nonché, in generale, sull'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con gli aderenti, nonché sulle modalità di pubblicità, con facoltà di sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione delle disposizioni stesse;
- h) detta disposizioni volte a disciplinare le modalità con le quali le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali, nonché le linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio;
- i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile delle forme pensionistiche complementari, anche mediante ispezioni presso le stesse, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari;
- l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare;
- m) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali;
- n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tal fine, le forme pensionistiche complementari sono tenute a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP può avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

3. Per l'esercizio della vigilanza, la COVIP può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti:

- a) le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesti;
- b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo delle forme pensionistiche complementari.

4. La COVIP può altresì:

- a) convocare presso di sé gli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari;
- b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione delle forme pensionistiche complementari, fissandone l'ordine del giorno.

5. Nell'esercizio della vigilanza, la COVIP ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla COVIP nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni ad eccezione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP nell'esercizio della vigilanza sono incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire alla COVIP tutte le irregolarità constatate, anche quando configurino fattispecie di reato.

6. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la COVIP, le Autorità preposte alla vigilanza sui gestori soggetti di cui all'articolo 6 e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni e di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.

7. Entro il 31 maggio di ciascun anno la COVIP trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 30 giugno successivo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni.

Art. 20

*Forme pensionistiche complementari istituite
alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421*

1. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 2, alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si applicano gli articoli 4, comma 5, e 6, commi 1, 3 e 5. Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se già configurate ai sensi dell'art. 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono essere dotate di strutture gestionali amministrative e contabili separate.
2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto legislativo secondo i criteri, le modalità e i tempi stabiliti, anche in relazione alle specifiche caratteristiche di talune delle suddette forme, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentita la COVIP, da emanarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto. Le operazioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente comma sono esenti da ogni onere fiscale. Le forme di cui ai commi 1 sono iscritte in una sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 19, comma 1.
3. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), le operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 51,64 per ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all'articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
4. L'attività di vigilanza sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 è svolta dalla COVIP secondo piani di attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità di controllo e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche. La COVIP riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Per i destinatari iscritti alle forme pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data del 28 aprile 1993, si applicano le disposizioni stabilite dal presente decreto e, per quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), non possono essere previste prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.
6. L'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

7. Le forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione e con squilibri finanziari, che siano già state destinatarie del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il quale è stata accertata una situazione di squilibrio finanziario derivante dall'applicazione del previgente decreto legislativo n. 124/93, possono deliberare di continuare, sotto la propria responsabilità, a derogare agli articoli 8 e 11 del presente decreto. Ai relativi contributi versati continua ad applicarsi, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento tributario previsto dalle norme previgenti.

8. Le forme pensionistiche di cui al comma 7, debbono presentare annualmente alla COVIP e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il bilancio tecnico nonché documentazione idonea a dimostrare il permanere della situazione finanziaria di cui al precedente comma 7; con cadenza quinquennale un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni, nonché al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio finanziario della gestione ed il progressivo allineamento alle norme generali del presente decreto. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della COVIP, accerta la sussistenza delle predette condizioni.

9. Le deliberazioni assembleari delle forme di cui al comma 1 continuano a essere validamente adottate secondo le procedure previste dai rispettivi statuti, anche con il metodo referendario, non intendendosi applicabili ad esse le modalità di presenza previste dagli articoli 20 e 21 del codice civile.

Art. 21

Abrogazioni e modifiche

1. La lettera d) dell'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

“ d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lett. h-bis) del comma 1, dell'articolo 50, comunque erogate, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 e quelle di cui all'articolo 23, comma 6 del decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari”.

2. La lettera e-bis) del comma 1, dell'articolo 10, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

“e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 11 del medesimo decreto;”

3. Sono abrogate le seguenti disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni:

- a) l'ultimo periodo del comma 2, dell'articolo 10;
- b) la lettera a-bis) dell'articolo 17;
- c) l'articolo 20;
- d) la lettera d-ter) dell'articolo 52

4. Il comma 3 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente: “3. L'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari è deducibile nella misura prevista dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari”.

5. All'articolo 24 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, aggiungere il seguente comma: “1-quater Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all'articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, è operata una ritenuta con l'aliquota stabilita con l'articolo 11 del decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari”.

6. Sono abrogati altresì l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e la lettera d-bis) del comma 2, dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

7. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 5 del dlgs 27 gennaio 1992, n. 80.

8. E' abrogato il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

Art. 22

Disposizioni finanziarie

1. Ai fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente decreto, volti al rafforzamento della vigilanza sulle forme pensionistiche complementari e alla realizzazione di campagne informative intese a promuovere adesioni consapevoli alle medesime forme pensionistiche complementari è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 17 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, per gli anni a decorrere dal 2005, si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento previsto, all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

Art. 23

Entrata in vigore e norme transitorie

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2006, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18 e 19, che entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
2. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del presente decreto, la COVIP emana le direttive, a tutte le forme pensionistiche, sulla base dei contenuti del presente decreto. Entro 3 mesi dall'emanazione delle predette direttive:
 - a) tutte le forme pensionistiche devono adeguarsi, sulla base delle citate direttive, alle norme del presente decreto.
 - b) le imprese di assicurazione, per le forme pensionistiche individuali attuate prima della predetta data mediante contratti di assicurazione sulla vita provvedono:
 - 1) alla costituzione del patrimonio autonomo e separato di cui dell'articolo 13, comma 3, con l'individuazione degli attivi posti a copertura dei relativi impegni secondo criteri di proporzionalità dei valori e delle tipologie degli attivi stessi;
 - 2) alla predisposizione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 3.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2006, solo le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti richiesti e hanno ricevuto la relativa autorizzazione o approvazione, anche tramite procedura di silenzio-assenso, da parte della COVIP, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del trattamento di fine rapporto.
4. Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e in regime di tassazione delle prestazioni erogate si rendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2006. Per i medesimi soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ad eccezione dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per le prestazioni erogate anteriormente alla suddetta data per le quali gli uffici finanziari non hanno provveduto, a tale data, all'iscrizione a ruolo per le maggiori imposte dovute ai sensi dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del predetto testo unico, non si dà luogo all'attività di riliquidazione prevista dal medesimo secondo periodo del comma 1 dell'articolo 20 del medesimo testo unico.
5. Fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 2, lett. p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa.

6. Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite al momento dell'entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421:

- a) alle contribuzioni versate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 8;
- b) alle prestazioni pensionistiche maturate entro il 31 dicembre 2005 si applica il regime tributario vigente alla predetta data;
- c) alle prestazioni pensionistiche maturate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione della intera prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale con applicazione del regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2005 sul montante accumulato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concessa la facoltà al singolo iscritto di optare per l'applicazione del regime di cui all'articolo 11.

7. Ai lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore del presente decreto si applicano, per quanto riguarda le modalità di conferimento del TFR, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7, e il termine di sei mesi ivi previsto decorre del 1° gennaio 2006.